



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. <u>1419</u> Data <u>1-6-2016</u>	OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°396/2016 a seguito del ricorso promosso dal dipendente Occhipinti Carlo.-
--	---

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di Giugno, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guardasoliva con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppine Alberghina del Foro di Catania, elettivamente domiciliati in Ragusa in via G. Di Vittorio n°1 presso lo studio dell'avv. Monica Devita, difensori del signor Occhipinti Carlo, assunto al protocollo consortile al n°14620 del 20/12/2010, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, ad oggi a tempo determinato poiché rientrando nelle c.d. Garanzie Occupazionali di cui all'art.1 comma 2° L.R. n°4/2006, a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002 oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per mancato inquadramento nelle fasce funzionali superiori in base alle funzioni effettivamente svolte, per le ore effettivamente espletate e per le indennità mai corrisposte;

VISTA la nota protocollo n°3288 del 07/03/2011 con cui questo Ente ha relazionato dettagliatamente la superiore vicenda all'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari;

CONSIDERATO che con sentenza n°459/2013 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio;

CONSIDERATO che il signor Occhipinti ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°396/2016, assunta al protocollo consortile al n°5932/2016, con cui è stata dichiarata la nullità dell'apposizione di termine al contratto stipulato il 26 settembre 2002 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo determinato sin dall'origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Occhipinti alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, rigettando nel resto l'appello e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che la succitata sentenza della Corte d'Appello di Catania appare erronea e che sussistono quindi le condizioni per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre ricorso in Cassazione avverso la sopraccitata sentenza d'Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione alla sentenza d'Appello della Corte di Catania n°396/2016, emessa nel procedimento promosso da Occhipinti Carlo nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;
- di affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)


IL RESPONSABILE
(Dott. Giovanni Cosentini)